

Deliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03, come successivamente modificata e integrata e rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, EEN 6/11

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, l’articolo 29, comma 1, lettera b);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto ministeriale gas);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011), in via di pubblicazione e trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 14 settembre 2011 (Prot. Autorità 023507 del 15 settembre 2011) inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall’articolo 30, comma 11 della legge n. 99/09;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03);

- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2009, GOP 26/09;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, EEN 6/11 (di seguito: deliberazione EEN 6/11);
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità 1 dicembre 2006, n. 1/06;
- i rapporti di valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui al presente provvedimento predisposti dall’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito: l’Enea) e trasmessi dalla stessa Enea al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 4/06, utilizzando il sistema informativo predisposto dall’Autorità a tale scopo e, in particolare, visti gli esiti dell’attività istruttoria proposti dall’Enea.

Considerato che:

- l’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell’efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l’articolo 5, comma 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell’efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica;
- l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l’articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati, quelli in corso e i provvedimenti emanati dall’Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, continui ad applicarsi la vigente regolazione;
- l’articolo 6, comma 1, dell’Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida) dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi;
- l’articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei

- risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorità sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
- sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;
 - l'articolo 6, comma 5 delle Linee guida prevede che, trascorsi i termini di cui al medesimo comma, le proposte di progetto e di programma di misura si intendono approvate.

Considerato inoltre che:

- in data 5 novembre 2010 (prot. Enea n. 63272 del 5 novembre 2010) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T049 e in data 10 dicembre 2010 (prot. Enea n. 72153 del 13 dicembre 2010) la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T049_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 10T049_rev2, trasmessa in data 28 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 5963 del 1° marzo 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e dell'Autorità;
- in data 21 febbraio 2011 (prot. Enea n. 10480 del 22 febbraio 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T057, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T057_rev1, trasmessa in data 7 aprile 2011 (prot. Enea n. 21234 del 12 aprile 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 22 febbraio 2011 (prot. Enea n. 11219 del 24 febbraio 2011) la società Cementir Italia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T002, in data 11 aprile 2011 (prot. Enea n. 23649 del 22 aprile 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T002_rev1 e in data 8 giugno 2011 (prot. Enea n. 35127 del 17 giugno 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T002_rev2, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 11T002_rev3, trasmessa in data 31 agosto 2011 (prot. Autorità n. 23588 del 15 settembre 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e dell'Autorità;
- in data 23 marzo 2011 (prot. Enea n. 17486 del 25 marzo 2011) la società CSE S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T059, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T059_rev1, trasmessa in data 23 maggio 2011 (prot. Enea n. 30932 del 27 maggio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea e integrata dalle comunicazioni della società in data 7 giugno 2011 (prot. Enea n. 33196 del 9 giugno 2011) e in data 16 giugno 2011 (prot. Enea n. 34917);
- in data 4 aprile 2011 (prot. Enea n. 19631 del 5 aprile 2011) la società Power Ventures S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T002 e in data 17 maggio 2011 (prot. Enea n.

28569 del 18 maggio 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T002_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 10T002_rev2, trasmessa in data 5 luglio 2011 (prot. Enea n. 39025 del 6 luglio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea;

- in data 7 aprile 2011 (prot. Enea n. 21244 del 12 aprile 2011) la società Plastotecnica S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T001 e in data 11 giugno 2011 (prot. Enea n. 32416 del 14 giugno 2011) la proposta di progetto e programma di misura con codice 10T001_rev1, successivamente sostituite dalla proposta finale con codice 10T001_rev2, trasmessa in data 27 luglio 2011 (prot. Enea n. 43405 del 28 luglio 2011) in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell'Enea e dell'Autorità;
- in data 18 aprile 2011 (prot. Enea n. 23162 del 20 aprile 2011) la società Caviro Distillerie S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 11T004;
- con nota in data 31 maggio 2011 (prot. Enea n. 31425) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Caviro Distillerie S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di specificare il mix di combustibili utilizzato nella situazione ex ante, al fine di precisare i criteri utilizzati per la determinazione del consumo specifico di baseline e dell'addizionalità dei risparmi conseguiti, di chiarire le modalità di calcolo della percentuale di materiale non rinnovabile del sovrappiù e di integrare la documentazione che si intende trasmettere;
- con comunicazione in data 27 giugno 2011 (prot. Enea n. 37645 del 30 giugno 2011) la società Caviro Distillerie S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 11T004_rev1) aggiungendo ulteriori informazioni, concernenti alcuni aspetti relativi alla determinazione di parametri utilizzati nell'algoritmo di valutazione dei risparmi, che rendevano necessario richiedere ulteriori precisazioni;
- con nota in data 12 luglio 2011 (prot. Enea n. 40226 in pari data) gli uffici dell'Enea hanno richiesto alla società Caviro Distillerie S.r.l. alcuni approfondimenti in merito alla proposta di cui al precedente alinea; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di confrontare i consumi di energia da fonti rinnovabile conseguiti nella situazione ex post con i consumi di fonti fossili nella situazione ex ante, al fine di giustificare la proposta addizionalità dei risparmi contabilizzati;
- con comunicazione in data 7 settembre 2011 (prot. Enea n. 47931 del 12 settembre 2011) la società Caviro Distillerie S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 11T004_rev2) che non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 11T004_rev2 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare, la società Caviro Distillerie S.r.l. non ha previsto un algoritmo di calcolo che consenta di determinare il risparmio energetico tramite confronto con la sola energia termica prodotta da

fonti non rinnovabili e ha proposto di considerare totalmente addizionali i consumi da fonte rinnovabile registrati successivamente all'intervento, anziché valutare i consumi di fonti fossili evitati;

- in data 23 aprile 2011 (prot. Enea n. 24787 del 29 aprile 2011) la società Sinergas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T013, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T013_rev1, trasmessa in data 6 giugno 2011 (prot. Enea n. 33190 del 9 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 3 maggio 2011 (prot. Enea n. 25432 del 3 maggio 2011) la società Rostef S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T017, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T017_rev1, trasmessa in data 13 giugno 2011 (prot. Enea n. 34203 del 14 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 3 maggio 2011 (prot. Enea n. 26825 del 10 maggio 2011) la società Eni S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T036, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T036_rev1, trasmessa in data 24 giugno 2011 (prot. Enea n. 37088 del 27 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 9 maggio 2011 (prot. Enea n. 26817 del 10 maggio 2011) la società TEP-Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T019, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T019_rev1, trasmessa in data 8 luglio 2011 (prot. Enea n. 40174 del 12 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 13 maggio 2011 (prot. Enea n. 27910 del 13 maggio 2011) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T027, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T027_rev1, trasmessa in data 15 luglio 2011 (prot. Enea n. 41627 del 18 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 17 maggio 2011 (prot. Enea n. 28563 del 18 maggio 2011) la società Progetto Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T032, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T032_rev1, trasmessa in data 15 luglio 2011 (prot. Enea n. 41261 del 18 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea e integrata dalla comunicazione della società in data 26 luglio 2011 (prot. Enea n. 43078 del 27 luglio 2011);
- in data 17 maggio 2011 (prot. Enea n. 28566 del 28 maggio 2011) la società Consul System S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T043;
- in data 23 maggio 2011 (prot. Enea n. 30930 del 27 maggio 2011) la società Yousave S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T028, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T028_rev1, trasmessa in data 28 giugno 2011 (prot. Enea n.

- 37636 del 30 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 24 maggio 2011 (prot. Enea n. 30935 del 27 maggio 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T065, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T065_rev1, trasmessa in data 27 giugno 2011 (prot. Enea n. 37090 del 27 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
 - in data 6 giugno 2011 (prot. Enea n. 32495 del 7 giugno 2011) la società Elettrogreen Power S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T012;
 - in data 13 giugno 2011 (prot. Enea n. 35122 del 17 giugno 2011) la società Ilva S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T014, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T014_rev1, trasmessa in data 4 agosto 2011 (prot. Enea n. 45523 del 25 agosto 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
 - in data 14 giugno 2011 (prot. Enea n. 35128 del 17 giugno 2011) la società Sinergas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T014, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T014_rev1, trasmessa in data 20 luglio 2011 (prot. Enea n. 43096 del 27 luglio 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
 - in data 14 giugno 2011 (prot. Enea n. 34201 del 14 giugno 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T066;
 - in data 14 giugno 2011 (prot. Enea n. 35119 del 17 giugno 2011) la società Ilva S.p.A. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T015;
 - in data 14 giugno 2011 (prot. Enea n. 34248 del 14 giugno 2011) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T068, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T068_rev1, trasmessa in data 29 giugno 2011 (prot. Enea n. 37640 del 30 giugno 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
 - in data 23 giugno 2011 (prot. Enea n. 36644 del 24 giugno 2011) la società Energia Diffusa S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 07T002;
 - con nota in data 25 luglio 2011 (prot. Enea n. 42772) gli uffici dell'Enea hanno comunicato alla società Energia Diffusa S.r.l. che la proposta di cui al precedente alinea non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno riguardato la necessità di descrivere in maniera più approfondita l'intervento di efficientamento energetico oggetto della proposta, di precisare quanto riportato in merito alle condizioni pre-installazione, di prevedere una misurazione dei soli consumi della produzione direttamente interessata dall'intervento, di integrare la documentazione

che si intende trasmettere e di prevedere una procedura da utilizzarsi in caso di perdita dei dati;

- con comunicazione in data 2 agosto 2011 (prot. Autorità n. 21113 del 4 agosto 2011) (prot. Enea n. 45513 del 25 agosto 2011) la società Energia Diffusa S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 07T002_rev1) che non sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 07T002_rev1 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida; in particolare: la società Energia Diffusa S.r.l. non ha proposto un programma di misura dei consumi energetici degli apparecchi installati e un algoritmo di calcolo dei risparmi energetici conseguiti adeguati a soddisfare i requisiti minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), delle Linee guida, ossia idonei a determinare il risparmio energetico conseguito tramite confronto omogeneo tra consumi ex-ante ed ex-post; in particolare la società prevede la valutazione di risparmi energetici dovuti non a un miglioramento delle prestazioni di alcuni componenti ma ad un semplice intervento manutentivo, senza valutarne in alcun modo l'eventuale addizionalità e non fornendo un'adeguata baseline di riferimento;
- in data 28 giugno 2011 (prot. Enea n. 37643 del 30 giugno 2011) la società Consul System S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T044, successivamente sostituita dalla proposta finale con codice 11T044_rev1, trasmessa in data 4 agosto 2011 (prot. Enea n. 46141 del 1° settembre 2011) in seguito alla richiesta di integrazione e modifica formulata dagli uffici dell'Enea;
- in data 29 luglio 2011 (prot. Enea n. 43853 del 29 luglio 2011) la società CSE S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T065;
- in data 1 agosto 2011 (prot. Enea n. 45510 del 25 agosto 2011) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T016;
- in data 3 agosto 2011 (prot. Enea n. 46158 del 1° settembre 2011) la società Beghelli Servizi S.r.l. ha trasmesso all'Autorità e all'Enea la proposta di progetto e programma di misura con codice 11T042;
- nella fase istruttoria dei procedimenti sono stati acquisiti elementi per valutare la conformità alle Linee guida delle proposte di progetto e di programma di misura di cui ai precedenti alinea;
- con la deliberazione EEN 6/11 l'Autorità ha, tra l'altro, approvato le proposte di progetto e di programma di misura presentate dalla società Eni S.p.A. e dalla società Elettrogreen Power S.r.l aventi rispettivamente codice 11T034_rev1 e 11T009, e che tali codici risultano erroneamente indicati in alcune parti della citata deliberazione;

Ritenuto necessario:

- approvare le proposte di progetto e di programma di misura che, sulla base dell'attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall'Enea, risultano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida e di non approvare le proposte di progetto e di programma di misura che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli uffici dell'Autorità e dall'Enea e del rapporto di valutazione

predisposto da quest'ultima, risultano non conformi ai criteri e ai requisiti stabiliti dalle Linee guida;

- rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione EEN 6/11

DELIBERA

1. di approvare le proposte di progetto e di programma di misura (di seguito: proposte) di seguito elencate:
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 10T049_rev2);
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T057_rev1);
 - proposta presentata dalla società Cementir Italia S.r.l. (codice proposta 11T002_rev3);
 - proposta presentata dalla società CSE S.r.l. (codice proposta 11T059_rev1) come modificata dalle comunicazioni della società in data 7 giugno 2011 (prot. Enea n. 33196 del 9 giugno 2011) e in data 16 giugno 2011 (prot. Enea n. 34917 del 16 giugno 2011);
 - proposta presentata dalla società Power Ventures S.r.l. (codice proposta 10T002_rev2);
 - proposta presentata dalla società Plastotecnica S.p.A. (codice proposta 10T001_rev2);
 - proposta presentata dalla società Sinergas S.p.A. (codice proposta 11T013_rev1);
 - proposta presentata dalla società Rostef S.r.l. (codice proposta 11T017_rev1);
 - proposta presentata dalla società Eni S.p.A. (codice proposta 11T036_rev1);
 - proposta presentata dalla società TEP Tecnologie per l'energia pulita S.r.l. (codice proposta 11T019_rev1);
 - proposta presentata dalla società Progetto Energia S.r.l. (codice proposta 11T027_rev1);
 - proposta presentata dalla società Progetto Energia S.r.l. (codice proposta 11T032_rev1) come modificata dalla comunicazione della società in data 26 luglio 2011 (prot. Enea n. 43078 del 27 luglio 2011);
 - proposta presentata dalla società Consul System S.r.l. (codice proposta 11T043);
 - proposta presentata dalla società Yousave S.p.A. (codice proposta 11T028_rev1);
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T065_rev1);
 - proposta presentata dalla società Elettrogreen Power S.r.l. (codice proposta 11T012);
 - proposta presentata dalla società Ilva S.p.A. (codice proposta 11T014_rev1);
 - proposta presentata dalla società Sinergas S.p.A. (codice proposta 11T014_rev1);
 - proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T066);
 - proposta presentata dalla società Ilva S.p.A. (codice proposta 11T015);

- proposta presentata dalla società Energia Plus Roma S.r.l. (codice proposta 11T068_rev1);
 - proposta presentata dalla società Consul System S.r.l. (codice proposta 11T044_rev1);
 - proposta presentata dalla società CSE S.r.l. (codice proposta 11T065);
 - proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 11T016);
 - proposta presentata dalla società Beghelli Servizi S.r.l. (codice proposta 11T042);
2. di non approvare le proposte di seguito elencate:
 - proposta presentata dalla società Caviro Distillerie S.r.l. (codice proposta 11T004_rev2);
 - proposta presentata dalla società Energia Diffusa S.r.l. (codice proposta 07T002_rev1);
 3. di rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione EEN 6/11 sostituendo:
 - a) nella quarto alinea di pagina 7, dopo le parole *“la società Elettrogreen Power S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e programma di misura”*, le parole *“con codice 11T009”* alle parole *“con codice 11T039”*;
 - b) nel punto 1 del dispositivo, dopo le parole *“proposta presentata dalla società Eni S.p.A.”* le parole *“(codice proposta 11T034_rev1)”* alle parole *“(codice proposta 10T034_rev1)”* e dopo le parole *“proposta presentata dalla società Elettrogreen Power S.r.l.”* le parole *“(codice proposta 11T009)”* alle parole *“(codice proposta 11T039)”*;
 4. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società indicate al punto 2;
 5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, dandone informazione alle società indicate al punto 1 e la deliberazione EEN 6/11, come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

30 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni